

Delibera n. 3260 del 07-12-2001

D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., recante "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10" - Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche in materia di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Il relatore comunica:

Secondo le modalità stabilite dall'art. 3, comma 1, del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., sono stati adottati con la deliberazione n. 725 di data 30 marzo 2001, i criteri e le indicazioni tecniche in materia di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione.

Successivamente, in conformità alla procedura delineata dal comma 2 dell'art. 3, è stata attivata la fase di consultazione dei soggetti interessati. In questa fase sono pervenute osservazioni e proposte di modifica alla deliberazione n. 725/2001 da parte dei seguenti soggetti: Omnitel Pronto Italia S.p.A., Comune di Castello-Molina di Fiemme, Comune di Riva del Garda, Comune di Pergine Valsugana, Telem Lombardia S.p.A., Radio Maria, Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Blu S.p.A., Parco Naturale Adamello Brenta, Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, Servizio prevenzione calamità pubbliche.

In data 23 agosto 2001 si è svolta una riunione con la partecipazione dei rappresentanti del Servizio urbanistica e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, presso la sede di quest'ultima, durante la quale sono state attentamente valutate le osservazioni pervenute e sono state concordate le modifiche da apportare all'Allegato che forma parte integrante e sostanziale della citata deliberazione n. 725/2001.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visto l'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, che demanda ad uno specifico regolamento la disciplina per l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante la fissazione dei valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;

- preso atto che l'articolo 4, comma 3, del D.M. n. 381/1998 riserva alle Regioni e alle Province Autonome l'emanazione della disciplina afferente l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori cautelari statali, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e di vigilanza;

- preso atto che l'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) riserva alla competenza delle Regioni, Province e Comuni, l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti di telefonia mobile e all'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1;

- considerato che con D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13- 31/Leg. - pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 30 del 18 luglio 2000 -, modificato con D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg., sono state emanate le disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. che stabilisce che gli impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 KHz e 300 GHz non possono essere installati in siti o posizioni di particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico- ambientale, ubicati nelle aree protette o nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, secondo i criteri definiti con deliberazione di Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3;
- considerato che l'articolo 3, del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., stabilisce che la Giunta provinciale adotta, su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente formulata previa acquisizione dei pareri del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio nonché della Direzione igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitaria, uno schema di criteri e di indicazioni tecniche per la specificazione dei criteri generali di localizzazione degli impianti fissi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Il comma 2, del medesimo articolo 3, stabilisce che la deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa ai comuni, ai gestori delle aree protette ed ai gestori degli impianti per l'eventuale formulazione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni; decorso tale termine i criteri specifici di localizzazione sono approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta provinciale, anche in assenza di osservazioni;
- vista la propria deliberazione n. 725 di data 30 marzo 2001;
- vista la nota prot. n. 3112/01-D201 di data 8 ottobre 2001 del Direttore dell' Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- vista la deliberazione n. 2368 di data 22 settembre 2000 della Giunta provinciale che approva direttive per la prima applicazione del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13- 31/Leg., relativamente agli impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione sonora e televisiva;
- vista la legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9;
- visto l'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare i criteri e le indicazioni tecniche in materia di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., recante "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10", nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre che copia integrale del presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio provinciale.

Criteria e indicazioni tecniche in materia di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg..

1) CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI O POSIZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO IN CUI NON POSSONO ESSERE INSTALLATI GLI IMPIANTI

Gli impianti fissi di telecomunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. non possono essere installati:

- all'interno delle riserve integrali e delle riserve speciali dei parchi provinciali di cui alla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 ed all'articolo 11 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale;
- all'interno dei biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14;
- nelle aree di protezione dei laghi di cui all'articolo 9 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1976, n. 26;
- nelle aree di protezione fluviale di cui all'articolo 9 bis delle norme di attuazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale, approvata con deliberazione n. 2075 del 10 agosto 2001. Tuttavia, nel caso di impianti fissi utilizzati per ragioni di protezione civile ed il "118", per i quali si renda tecnicamente indispensabile l'installazione nelle aree di cui al paragrafo precedente, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6 bis, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 e successive modificazioni, sulla base del parere reso dal funzionario che rappresenta il Servizio prevenzione calamità pubbliche, si pronuncia in ordine alla compatibilità dell'installazione nelle predette aree, determinando le occorrenti misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale.

2) CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

La collocazione degli impianti deve avvenire preferibilmente in aree urbanizzate, in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio, in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici aventi caratteristiche costruttive e tipologiche similari nonché in aree raggiungibili con la viabilità esistente. La scelta di ubicazioni differenti da quelle sopra elencate deve essere motivata dal richiedente dimostrando l'impossibilità di collocarsi in altre zone.

3) CRITERI SPECIFICI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IN AREE NON URBANIZZATE

3.1- Viabilità di accesso all'area In generale l'accesso agli impianti dovrà essere garantito tramite la viabilità esistente. Le strade dovranno essere a pavimentazione naturale e realizzate seguendo l'andamento naturale del terreno, riducendo al minimo tutti i movimenti di terra. Gli eventuali muri di contenimento non potranno superare il metro e cinquanta di altezza e dovranno essere con parametro in pietra locale a fuga profonda. Nelle aree a parco non è consentita la realizzazione di nessuna strada. E' tuttavia consentita la realizzazione di una pista di accesso utilizzabile esclusivamente per la fase di cantiere. E' ammesso inoltre il mantenimento di un sentiero per le operazioni di manutenzione.

3.2 - Area impianti Nel caso di collocazione degli impianti in aree non urbanizzate, le eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo dovranno essere incassate nel terreno che sarà poi inerbito come le aree libere tra i manufatti. Le linee elettriche di alimentazione a

servizio degli impianti in genere dovranno essere realizzate con cavo interrato. Le recinzioni, preferibilmente in legno, dovranno essere mascherate con arbusti e rampicanti e non superare l'altezza di 1,80 metri.

3.3 - Tralicci e antenne I tralicci e le strutture di sostegno delle antenne dovranno essere, in genere, verniciate con i colori dominanti del fondo su cui si stagliano: grigio chiaro con cielo o rocce, verde con conifere, marrone con latifoglie, fatti salvi i colori imposti dalle norme di sicurezza in materia di voli aerei. Si dovrà sempre tendere a installare antenne diverse su un'unica struttura di sostegno.

3.4 - Manufatti di servizio Gli apparati tecnologici a terra dovranno essere alloggiati in moduli, strutture o volumi bassi e defilati e con caratteristiche compatibili con l'ambiente. Deve essere adottata un'architettura che utilizzi i materiali locali, interramenti, tomi di mascheramento, coperture piane in terra rinverdate. Sono esclusi i prefabbricati in cemento e le baracche in lamiera. Si privilegi la pietra a vista o l'intonaco grezzo a base di calce. Solo in condizioni particolari e per impianti con carattere di provvisorietà adeguatamente motivata gli apparati tecnologici potranno essere collocati in un modulo prefabbricato (shelter) ovvero in moduli metallici (cosiddetti armadi) di limitate dimensioni. In questo caso la struttura a terra dovrà essere opportunamente mascherata in una struttura lignea.